

Capitolo 4 | L'attività agricola

Sommario | 1. Le attività agricole principali. - 2. Le attività connesse. - 3. L'agriturismo.
4. L'esercizio dell'attività di vendita.

1. Le attività agricole principali

Con l'attuale formulazione dell'articolo 2135 c.c. non è in dubbio che l'imprenditore agricolo si ricolleggi alla definizione di imprenditore di cui all'articolo 2082 c.c.

Nel leggere in modo congiunto l'art. 2135 c.c. con l'art. 2082 c.c. (che reca la nozione di imprenditore in generale), si rileva che è imprenditore agricolo colui che esercita professionalmente e mediante un'organizzazione una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, al fine della produzione per il mercato.

Queste tre specifiche attività sono poste sullo stesso piano e lo svolgimento di una sola di esse costituisce l'**oggetto di un'impresa agricola** e qualifica imprenditore agricolo il relativo operatore economico.

La scelta del legislatore è stata nel senso di sostituire il precedente orientamento (l'atto commerciale individuare il commerciante) con quello facente capo all'impresa; nel senso, cioè, di porre al centro del sistema la figura del produttore che opera per il mercato in luogo dell'uomo d'affari-commerciante (COSTATO).

Lo stretto collegamento tra gli articoli 2082 e 2135 c.c. trova conferma nel fatto che la disposizione immediatamente successiva all'articolo 2082, e cioè l'articolo 2083 c.c., definendo il piccolo imprenditore si richiama ad un agricoltore (coltivatore diretto), ad un industriale (l'artigiano) e ad un negoziante (il piccolo commerciante), ovvero sia a soggetti svolgenti le attività elencate, rispettivamente, nell'articolo 2135 quanto al primo, e nell'art. 2195, quanto agli altri due. Dunque, se alla definizione dell'articolo 2082 c.c. si rifanno le definizioni degli articoli 2135 e 2195 e se quest'ultime due esprimono i fini specifici dell'impresa agricola e dell'impresa commerciale, si deve prendere atto che l'individuazione delle specifiche attività dell'articolo 2135 fa sì che tutte le altre attività economiche vengono a far parte di quelle indicate, con formule generiche, nell'articolo 2195 (GERMANÒ).

A) La coltivazione del fondo

L'art. 2135 conserva la formula «coltivazione del fondo» che comporta problemi interpretativi; se, infatti, per fondo si intende il campo aperto, dovrebbe dedursi che non è imprenditore agricolo chi si avvale ad esempio di serre.

Tale interpretazione non appare però condivisibile poiché per coltivazione del fondo deve intendersi ogni attività che ha come fine di conseguire dalla terra, sfruttandone le risorse naturali, la maggiore quantità e la migliore qualità dei prodotti vegetali. In altri termini l'espressione «coltivazione del fondo» va intesa come «coltivazione di piante».

Ciò è confermato anche dalle indicazioni date dallo stesso legislatore che ad esempio nella L. 3-5-1982, n. 203 considera affitto di fondo rustico l'affitto di un terreno con serre fisse e nella L. 5-4-1985, n. 126 definisce attività agricola la coltivazione dei funghi realizzata in grotte o capannoni a tal fine allestiti.

Poiché il secondo comma dell'art. 2135, nel chiarire il significato della formula coltivazione del fondo, fa riferimento alla *cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso*, se ne deduce che l'attività agricola non può esplicitarsi in un singolo atto isolato come ad esempio l'arare e il seminare e quindi che la coltivazione del fondo vuol dire coltivazione delle piante; che coltivazione vuol dire cura e attenzione del ciclo biologico dell'essere vegetale; che la cura del ciclo biologico può riguardarlo nella sua interezza, ma anche per una parte essenziale dello stesso.

Perciò la serricoltura, la funghicoltura, la vivaistica, la produzione di fiori, di semi, di radici e non solo di frutti sono attività da imprenditore agricolo. E non solo la produzione di alimenti, ma anche la realizzazione di vegetali destinati a produrre biogas, carburante ed energia elettrica è attività agricola.

La necessità, per aversi impresa agricola, della **cura del ciclo biologico** di essere vegetali (sancita dal 2° comma dell'art. 2135 c.c.) ha come conseguenza il fatto che la semplice raccolta di frutti naturali, anche se organizzata e destinata al mercato, non costituisce attività di impresa agricola, ma si è in presenza di un'impresa commerciale.

Il possesso del fondo

Il secondo comma dell'art. 2135 c.c. sancisce che per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

L'espressione «utilizzano o possono utilizzare il fondo» chiarisce, in modo inequivocabile, che il possesso del fondo non è più elemento indispensabile per l'attività dell'imprenditore.

Ciò in linea con il processo evolutivo dell'impresa agricola che attraverso il progresso tecnologico è in grado di ottenere prodotti *merceologicamente* agricoli, con metodi che prescindono dallo sfruttamento della terra.

Coerentemente, l'aver visto il fondo non più elemento essenziale ha portato, altresì, il legislatore ad indicare come agricole le imprese che svolgono dette attività anche in acque marine, ampliando l'attività di acquacoltura limitatamente alle acque dolci e salmastre.

B) La selvicoltura

L'espressione individua quell'attività economica diretta a ricavare dal *bosco*, attraverso i vari *cicli di riproduzione*, il legname mediante *tagli periodici* delle relative piante, disponendo inoltre la cura e la rinnovazione delle stesse previa autorizzazione.

Sotto un certo profilo, la selvicoltura potrebbe definirsi come *coltivazione del suolo boschivo*.

Il bosco, però, non dà solo legname, ma «*produce ambiente*», garantendo la saldezza del suolo, la purezza dell'aria, la conformazione del paesaggio.

Questa ulteriore funzione del bosco è stata ritenuta la più importante, infatti, il D.Lgs. 227/2001, nonostante fosse intitolato all'orientamento e modernizzazione del settore

forestale, contiene soprattutto disposizioni che collocano la coltura boschiva nella prospettiva di un'agricoltura di protezione, piuttosto che in un'ottica di tipo imprenditoriale (GERMANÒ).

Tuttavia non si può negare la funzione produttiva di ricchezza del legname e il rilievo che nella produzione dello stesso ha l'osservanza di regole tecniche affinché l'albero non perda la sua capacità di produrre nuovamente. Ciò in un'ottica sia imprenditoriale sia di salvaguardia idrogeologica del territorio e ambientale.

Il D.Lgs. 227/2001 (orientamento e modernizzazione del settore forestale) si propone come fine la valorizzazione della selvicoltura quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale del territorio nonché per la conservazione, l'incremento e la razionale gestione del patrimonio forestale nazionale. Ciò, appunto, allo scopo di conciliare le esigenze della produzione con la tutela ambientale.

Dalla selvicoltura deve ritenersi distinta l'*arboricoltura da legno* cui fa riferimento l'art. 2 del D.Lgs. 227/2001.

L'**arboricoltura** è la coltivazione di alberi in terreni non boscati finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e di biomassa; l'arboricoltura, quindi, non è una forma di utilizzo del bosco poiché si svolge su terreni diversi da quelli dei boschi, si può piuttosto ritenerla una forma di coltivazione di vegetali.

Tra le attività connesse alla selvicoltura sono da annoverare quelle di pura trasformazione del legname (come lo scortecciamento e il taglio), il relativo immagazzinamento e la stagionatura.

Il ciclo biologico

È necessario fare una riflessione sull'inciso contenuto al secondo comma dell'art. 2135 c.c. «*sviluppo di una fase necessaria del ciclo biologico*», in quanto anche in presenza soltanto di una fase di tale ciclo, la cura della pianta costituisce attività agricola capace, se sussistono i requisiti richiesti dall'art. 2082 c.c., di assurgere ad attività di impresa agricola. Tale riflessione vale non solo con riguardo alla coltivazione delle piante, ma anche con riferimento all'allevamento di animali.

L'espressione «una fase necessaria del ciclo biologico vegetale e animale» va intesa nel senso di una **tappa di apprezzabile durata**, onde evitare che importatori di animali, mercanti di piante e di fiori recisi, conservatori di frutta non ancora perfettamente matura siano definiti agricoltori (GERMANÒ). L'allevamento con mangimi, ad esempio, sarà attività agricola se avrà una durata non minima, cioè se si svolgerà lungo un periodo di tempo che apparirà adeguato per lo svolgimento del ciclo biologico, sicché non sarà agricoltore il mercante di bestiame che lo nutre in attesa di rivenderlo.

C) L'allevamento di animali

La precedente formula dell'art. 2135 faceva riferimento all'allevamento *del bestiame*, espressione che aveva posto diversi problemi interpretativi. La norma era stata elaborata nel periodo in cui si enumeravano tra il bestiame i soli bovini, equini, caprini e ovini. L'evoluzione delle tecniche di allevamento ha imposto una riflessione sul significato della parola «bestiame» volta ad omologare l'allevamento del bestiame «grosso» (secondo le classificazioni tradizionali) all'allevamento di quello cosiddetto «minuto» (capre, pecore) e «da cortile» (conigli, pollame, e volatili in generale) prima esclusi dal

novero. La giurisprudenza restava, però, arroccata su posizioni tradizionaliste, fondate sull'esistenza del necessario nesso allevamento-coltivazione. Da più parti pertanto si invocava un intervento del legislatore, che con il D.Lgs. 228/2001 ha finalmente abbandonato il termine «bestiame» per adottare quello chiaro e semplice di «animali». Sono state così riconosciute a tutta una serie di tipologie di allevamento il presupposto per il riconoscimento di una attività imprenditoriale nel settore dell'agricoltura, **independente dalla presenza o meno di un fondo**. Ne consegue che, oltre ai tradizionali allevamenti connessi ad un fondo (allevamenti da carne, da lavoro, da latte e da lana) sono da ricomprendere a titolo di attività imprenditoriale agricola tutta una serie di allevamenti quali l'*avicoltura*, *cunicoltura*, *apicoltura*, *bachicoltura* ecc., anche se non necessariamente correlate alla titolarità di un fondo da parte dell'imprenditore. Si può concludere dicendo che l'allevamento di animali è agricolo quando consiste nella **cura e nello sviluppo del ciclo biologico dell'animale o di una fase di tale ciclo**. Dunque, è esclusa la necessità dell'attività di riproduzione per qualificare agricolo l'allevatore, ma è necessario che l'allevatore agricolo si occupi almeno di una fase della vita biologica dell'animale, per cui mai potrà essere considerato tale colui che alimenta gli animali nell'immediatezza della macellazione.



L'imprenditore ittico è imprenditore agricolo?

La pesca e la caccia, visto che *manca l'attività dell'uomo per quanto riguarda la cura e lo sviluppo degli esseri animali pescati o cacciati*, non sono mai state considerate dalla legislazione italiana come facenti parte dell'attività agricola. Quando, però, il Trattato di Roma, all'art. 32 (*ora art. 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea*), ha compreso tra i prodotti agricoli, accanto ai prodotti del suolo e dell'allevamento, quelli della pesca, il sistema giuridico italiano si è trovato a vivere due diverse normative a seconda che si fosse trattato di applicare disposizioni nazionali o comunitarie sulla cattura e raccolta dei pesci nei fiumi, nei laghi e nel mare.

Per questo il Parlamento ha delegato il Governo di disciplinare l'attività di pesca come equiparata all'attività agricola. Ciò è avvenuto con D.Lgs. 226/2001, che all'art. 2 equiparava l'imprenditore ittico all'imprenditore agricolo, per cui, anche chi non cura il ciclo biologico dei pesci ma esercita l'attività di pesca professionale, diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci è, per il diritto, **nella stessa situazione dell'agricoltore** la cui caratteristica è, invece, la cura e lo sviluppo di esseri vegetali e animali. Non si tratta, quindi, di un'identità, ma di un'equiparazione ai fini della disciplina giuridica (GERMANÒ). La nuova definizione di imprenditore ittico (prima riportata nel D.Lgs. 226/2001) è oggi contenuta nel **D.Lgs. 4/2012**, recante «*Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura*». È imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di **pesca professionale** di cui all'articolo 2 e le relative attività connesse.

Quanto alla pesca professionale, l'art. 2 del D.Lgs. 4/2012 fornisce la relativa definizione, secondo cui la pesca professionale è l'**attività economica organizzata** svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla *ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca*.

Secondo quanto disposto dal comma 2 della stessa norma, come sostituito dal D.L. 83/2012, conv. in L. 134/2012, rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico di cui al citato art. 4, le seguenti attività:

- imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata «pesca-turismo»;

- attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominate «ittiturismo».

Il comma 2bis della norma in esame, inserito dal D.L. 83/2012, conv. in L. 134/2012, infine, definisce le *attività connesse alla pesca professionale*, innovando rispetto alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 226/2001 attraverso l'eliminazione dal novero di tali attività di quelle riferite alla prima lavorazione e alla conservazione a bordo, che diventano a pieno titolo attività professionali (non più connesse).

All'imprenditore ittico, al quale vengono considerate applicabili le disposizioni previste per l'**imprenditore agricolo**, viene equiparato l'**acquacoltore**. Non viene più riportata, invece, l'equiparazione tra imprenditore ittico e gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici e tra le imprese di acquacoltura e l'imprenditore ittico.

D) L'apicoltura

Secondo la formulazione del vecchio testo dell'articolo 2135 c.c., e una volta accettata la tesi per la quale occorreva escludere il rapporto tra allevamento e coltivazione del fondo e occorreva comprendere nella nozione di allevamento la cura dei cicli biologici animali, la dottrina agraria si era divisa tra chi riteneva che la cura del ciclo biologico come caratteristica dell'allevamento agricolo non consentisse discriminazioni, per cui tutti gli animali potevano assurgere alla categoria di prodotti agricoli e chi si batteva per la ricerca di un criterio che consentisse di restringere l'elenco degli animali che potessero essere allevati da un imprenditore agricolo.

Il D.Lgs. 228/2001 ha risolto tale problema, prevedendo che sono agricole le attività sì dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico di carattere animale, ma che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. In questo modo è stato limitato l'oggetto dell'allevamento agricolo ai soli animali che, in una ricostruzione sociologica dell'ambiente agrario, sono allevati sul fondo (GERMANÒ). Ne deriva l'esclusione, dall'impresa di allevamento agricolo, delle attività di allevamento di animali carnivori, come gatti, visoni, volpi, nonché di quelle di allevamento di scimmie, serpenti, e altri animali non rientranti nell'idea di agricoltura.

Devono, invece, ritenersi incluse la fauna selvatica allevata nelle aziende agroturistiche, al fine di offrire ai turisti occasioni e possibilità di caccia e le api, del cui allevamento si occupa la L. 313/2004.

Il legislatore, con la L. 313/2004 sull'apicoltura, ha rinnovato la consuetudine delle leggi speciali per determinati tipi di attività.

Tale norma dispone che «la conduzione zootecnica delle api, denominata apicoltura, è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del c.c., anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno» (art. 2).

La legge, inoltre, al fine di evitare il diffondersi di malattie (come la varroasi), sancisce:

- che chiunque possieda alveari debba farne denuncia ai servizi veterinari dell'ASL competente (art. 6);
- l'introduzione dell'art. 896-*bis* nel codice civile sulla distanze minime per gli apiari (art. 8);

- che le Regioni adottino misure per l'incentivazione dell'apicoltura anche nella forma «nomade» (quando si verificano uno o più spostamenti di alveari nel corso dell'anno);
- che gli enti pubblici aiutino la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o da loro detenuti (art. 7).

2. Le attività connesse

Anche nella sua attuale formulazione, l'art. 2135 c.c. elenca, accanto alle tre attività cosiddette principali (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali), altre attività denominate *connesse*, ponendo l'interprete di fronte a problemi analoghi a quelli che si erano presentati sotto la vigenza della precedente versione dello stesso articolo.



Cosa si intende per connessione?

Poiché l'art. 2135 c.c. indica che lo stretto collegamento non è tra due attività poste sullo stesso piano, ma tra attività che si distinguono per essere, una, la principale e, l'altra, la secondaria, accessoria e collaterale, ciò significa che il legame tra le attività avviene perché l'attività collaterale **interferisce nel processo tecnico-economico dell'attività principale**. In altre parole, l'attività connessa deve «servire» allo svolgimento dell'attività agricola principale o nel momento della produzione o nel momento dell'esercizio o nel momento dell'utilizzazione dei prodotti, servendo ad integrare il *reddito* dell'attività agricola principale, consentendo il raggiungimento del profitto cui tende l'agricoltore con l'esercizio della coltivazione del fondo, della selvicoltura e dell'allevamento (GERMANÒ).

Del criterio della connessione tratta il comma 3 dell'art. 2135 c.c., a norma del quale «si intendono *comunque connesse* le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge».

Dal testo riportato si possono ricavare le seguenti considerazioni:

- è confermato il ricorso al principio dell'**unisoggettività**: occorre che sia lo stesso soggetto a svolgere l'attività principale e quella connessa perché possa parlarsi, giuridicamente, di connessione (cd. *criterio soggettivo di connessione*);
- altro elemento la cui presenza è indispensabile nella nozione di connessione è quello della **uniazionalità**, che implica che l'attività collaterale deve essere inserita all'interno dell'organizzazione creata per lo svolgimento dell'attività principale, onde si abbia unità dell'organizzazione aziendale delle cui attrezzature l'imprenditore si avvale per l'esercizio dell'attività collaterale. La conseguenza dell'integrazione e dell'inserimento dell'attività collaterale nel processo produttivo organizzato dall'imprenditore fa sì che si abbia un'**unica impresa**;

- l'uso dell'avverbio «**comunque**» segnala che l'elenco delle attività indicate dal codice è puramente esemplificativo. Tale avverbio inoltre ha un importante rilievo probatorio in quanto l'attività si ritiene «comunque connessa salvo prova contraria», prova che graverà dunque su chi intenda contestare la connessione;
- le attività, per poter essere definite connesse, dovrebbero essere di per sé attività commerciali con una proiezione diretta sul mercato, ma *la connessione con l'attività agricola le sottrae alla sfera del commercio e le assoggetta alla stessa disciplina dell'agricoltura*. Pertanto, ad esempio, la manipolazione e la conservazione non possono consistere, ad esempio, nella separazione dei chicchi di grano dalla spiga o nella conservazione del grano nei silos: tali attività fanno parte della stessa attività di coltivazione organizzata ai fini del mercato e non acquistano alcuna rilevanza propria;
- per quanto riguarda il *criterio oggettivo di connessione*, esso è rappresentato dalla **prevalenza**, e più precisamente dalla necessità che l'attività accessoria riguardi prodotti *prevalentemente provenienti dall'attività principale* (criterio implicito nel vecchio art. 2135 c.c. che compare invece espressamente in altre discipline come, ad esempio, quella tributaria).

Permane anche nell'attuale art. 2135 c.c. la distinzione tra attività connesse *nominate e innominate* (altrimenti definite *tipiche o atipiche*):

- sono **attività connesse nominate (o tipiche)** quelle indicate espressamente dal 3° comma e cioè: *manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione* dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo e del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla *fornitura di beni o servizi* mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità.

Per *trasformazione* si deve intendere una modifica della forma o della consistenza del frutto naturale tale per cui si ottiene un altro bene che assume la qualifica di bene finale, rispetto al quale il frutto allo stato naturale è strumentale, come ad esempio il vino rispetto all'uva.

Alla trasformazione si ricollegano sia la *commercializzazione*, ossia l'alienazione del prodotto (vedasi oltre), sia la *valorizzazione* del prodotto, ossia quell'attività con cui si provvede a dare al prodotto un *quid pluris*, un valore aggiunto grazie all'inserimento di altre sostanze nutritive o aromatiche nel corso delle operazioni di trasformazione. Per quanto riguarda la vendita (commercializzazione e valorizzazione) va però evidenziato che in realtà essa è connaturata alla stessa attività imprenditoriale (l'agricoltore che non produce per il mercato è un autoconsumatore e non un imprenditore); si deve perciò ritenere che questa precisazione ha lo scopo di evitare qualsiasi interpretazione contraria.



È imprenditore agricolo chi trasforma e commercializza prodotti altrui?

È importante stabilire quando un'attività intrinsecamente commerciale possa qualificarsi come agricola per connessione. Sono due le condizioni necessarie: a) è necessario che il soggetto che la esercita sia *già qualificabile imprenditore agricolo* in quanto svolge in forma di impresa una delle tre attività agricole tipiche. È sicuramente imprenditore commerciale, quindi, chi commercializza prodotti agricoli altrui, o chi trasforma in vino e vende l'uva prodotta da altri, mentre resta imprenditore agricolo chi trasforma e vende a terzi l'uva da lui stesso prodotta; b) inoltre, è necessaria anche una *connessione oggettiva*, nel senso che è richiesto che si tratti di attività aventi ad oggetto prodotti ottenuti *prevalentemente dall'esercizio dell'attività agricola principale*, ovvero di beni o servizi forniti mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzatura o risorse dell'azienda agricola. È, quindi, sufficiente che le attività connesse non prevalgano, per rilievo economico, sull'attività agricola principale (CAMPOBASSO).

Dalla vigente formulazione dell'art. 2135 c.c. si ricava che un soggetto non perde la sua qualità di imprenditore agricolo quando manipola, conserva, trasforma, commercializza e valorizza, assieme ai prodotti propri, prodotti altrui che ha acquistato, appunto, per manipolarli, conservarli, trasformarli e valorizzarli per poi commercializzarli con i (prevalenti) propri, e ciò al fine di ottenere anche un mero aumento quantitativo della produzione e un più efficiente sfruttamento della struttura produttiva. Il fatto che l'esercente di tali attività debba essere lo *stesso imprenditore* agricolo consente di ritenere che i prodotti prevalenti di cui si sta parlando sono quelli provenienti dalla sua attività agricola principale, essendo cioè sufficiente che essi prevalgano sui prodotti da lui manipolati, conservati, trasformati, commercializzati e valorizzati assieme ai propri, ma derivanti dalla coltivazione o dagli allevamenti di altri operatori economici (GERMANÒ).

Rientrano, infine, nella fornitura di beni o servizi ad esempio le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e quelle di ricezione e di ospitalità (vedi paragrafo successivo).

Le attività di servizio non possono essere svolte da sole ma devono porsi in una logica di *uniazionalità*. Il criterio dell'uniazionalità si pone come *discrimen* dell'attività agricola connessa e dell'attività commerciale. È necessario, cioè, che le attrezzature aziendali adoperate non solo siano *prevalenti* sul complesso di macchine e attrezzi utilizzato nell'attività a favore dei terzi, ma soprattutto devono essere quelle che normalmente vengono impiegate nella stessa attività agricola esercitata dallo specifico imprenditore di cui si tratta. Tanto dovrebbe valere a fugare il timore che un agricoltore con un parco macchine adeguato agli ettari da lui coltivati svolga una prevalente attività di contoterzista, approfittando del più favorevole regime di attività connessa per fare concorrenza ai veri contoterzisti, che continuano ad essere imprenditori commerciali. Infatti, se egli ha pochi ettari, le sue macchine non potranno «normalmente» che essere poche e modeste, per cui egli avrà più interesse a rivolgersi ad un contoterzista per l'aratura e la trebbiatura, anziché indebitarsi a comprare trattori e trebbiatrici; se, invece, ha macchine adeguate alle sue vaste superfici, non avrà tempo per offrire un'attività di contoterzista agli agricoltori vicini. Le stesse considerazioni valgono anche per le attività connesse alla pesca, con riferimento alla disposizione per la quale le attività di prima lavorazione del pescato, la sua conservazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione sono connesse purché effettuate mediante attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica in considerazione.

Tra le attività connesse tipiche, va segnalato l'art. 5 D.Lgs. 99/2004, che reca una disposizione concernente l'attività agromeccanica, stabilendo che è definita tale «quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha eseguito la raccolta»;

- sono **attività connesse innominate (o atipiche)** le altre attività connesse diverse da quelle tipiche genericamente indicate come attività connesse nella parte finale dell'art. 2135 c.c.

Anche per le attività connesse atipiche è richiesta l'**identità soggettiva** tra chi compie almeno una delle tre attività essenziali e l'attività connessa e quella oggettiva per cui l'attività connessa deve riguardare l'azienda agricola condotta dall'imprenditore agricolo.

Per quanto riguarda l'individuazione delle attività connesse atipiche il loro numero appare ridotto anche in conseguenza dell'ampliamento del novero di quelle tipiche ad opera del 3° comma dell'attuale art. 2135 c.c. ; si considerano ad esempio attività connesse atipiche le attività preparatorie a quella agricola quali spianamenti di terreni o escavo di fossi.

3. L'agriturismo

L'agriturismo trova la sua disciplina organica nella legge quadro 20 febbraio 2006, n. 96 che all'art. 2 stabilisce: «per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'art. 230bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari».

L'agriturismo è quindi attività agricola per connessione.

Per potersi parlare di attività agriturbistica non solo è necessario l'elemento dell'*unisoggettività*, ma anche quello dell'*uniazionalità*: infatti, le attività di ricezione ed ospitalità devono essere esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda, l'ospitalità deve essere data in edifici o parte di essi già esistenti nel

fondo, nonché in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, la consumazione di pasti e bevande, la degustazione di *prodotti aziendali* e la miscita di vini devono avvenire sul posto, le bevande e i cibi devono essere prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola ma possono essere ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

Il concetto di prodotto aziendale nell'impresa agrituristica

Per l'art. 2135 c.c., il prodotto aziendale dell'imprenditore agricolo non è solo quello ottenuto dai suoi campi, dal suo bosco o dal suo allevamento, ma anche quello, purché *non prevalente*, ottenuto sui campi, nei boschi e dagli allevamenti di altri che il primo ha acquistato, manipolato, conservato, trasformato e commercializzato assieme ai propri. Per cui, l'imprenditore dell'agriturismo non dovrebbe perdere tale qualifica se offre cibi provenienti, se pur non in modo prevalente, da materie prime agricole altrui, o che altri abbiano lavorato fuori dalla sua azienda agricola e che egli offre in degustazione o somministra ai turisti. Ciò trova conferma nel comma 3 dell'art. 2135 c.c., quando fa riferimento ai beni forniti «mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda», intendendo per risorsa la stessa *produzione aziendale*, facendo intravedere la possibilità che vi concorrano, a scopo integrativo, risorse extraziendali.

La nuova legge sull'agriturismo (L. 96/2006) conferma tale conclusione, prevedendo che, anche al fine di contribuire alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, spetta alle Regioni disciplinare la somministrazione di pasti o di bevande da parte dell'imprenditore dell'agriturismo prevedendo che, non solo una *quota significativa* dei prodotti somministrati debba provenire da aziende agricole collocate in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, ma anche che in casi di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, possono essere presi in considerazione, ma in una *quota limitata*, prodotti di altra provenienza.

Tale allargamento risponde alle direttive del programma politico-economico dell'Unione Europea, miranti a sostenere il reddito degli imprenditori agricoli attraverso aiuti a coloro che, in zone svantaggiate, effettuano nell'azienda agricola attività di carattere turistico e artigianale o che svolgono nell'azienda agricola attività forestali, turistiche, artigianali.

La L. 96/2006, che ha abrogato e sostituito la L. 730/1985, è stata emanata anche per armonizzare la disciplina nazionale con i programmi di sviluppo rurale provenienti dal diritto comunitario che prevedono, ai fini del sostegno delle attività agricole e della loro riconversione, misure a favore della incentivazione di attività agrituristiche.

E, infatti, la citata legge all'art. 1 individua come finalità da perseguire:

- a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
- b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;
- c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
- d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;
- e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
- f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
- g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
- h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

Rientrano fra le attività agrituristiche:

- a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP e IGP, o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4;
- c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini;
- d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

È, infine, compito delle Regioni stabilire criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agriturbistica, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale.

In particolare, nei criteri che le Regioni devono adottare per ritenere sussistente il rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, affinché l'organizzazione dell'attività agriturbistica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione, rispetto all'attività agricola, vengono in evidenza: il **tempo di lavoro** necessario all'esercizio delle stesse attività; il **numero di ospiti** che, se non è superiore a dieci, garantisce la prevalenza dell'attività agricola principale. Inoltre, occorre che sia prevalente «una quota significativa di prodotto proprio» quando vengono somministrati pasti e bevande, salvo che destinatari di essi siano le persone alloggiate, che sia presente un'ulteriore quota di apporto di prodotti di aziende agricole della zona e che la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande deve provenire da artigiani alimentari della zona.

Produzione di energia elettrica tra le attività agricole

Un'importante novità è contenuta nel comma 423 dell'art. 1 della Finanziaria 2006, che ha stabilito che «la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario».

Il processo relativo alla valorizzazione delle fonti agro-forestali per scopi energetici è iniziato, in particolare, con il D.Lgs. 387/2003 che ha attuato la direttiva 2001/77/Ce relativa alla produzione di energia elettrica, alimentata da biomasse o simili.

Gli effetti – Questa classificazione ha i seguenti effetti:

- l'attività ha natura agricola, ma la norma richiama il terzo comma dell'art. 2135 c.c. e quindi è necessario che le fonti agro-forestali siano ottenute prevalentemente dal fondo, dal bosco o dall'allevamento di animali condotti dalla medesima impresa;
- il comma 423 prevede che l'attività rientra nel reddito agrario;
- le costruzioni destinate alla produzione di energia elettrica hanno la natura di fabbricati rurali;
- i titolari dell'impresa mantengono la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (D.Lgs. 99/2004);
- l'attività di produzione di energia elettrica può essere svolta anche da società semplice.

La Finanziaria 2008 ha introdotto una modifica al comma 423 dell'art. 1 della Finanziaria del 2006, in base alla quale, relativamente alla produzione di energia elettrica e calorica, nonché di carburanti e prodotti chimici ottenuti con produzioni vegetali, è concessa la facoltà di determinare il reddito nei modi ordinari. In sostanza, le imprese agricole che producono energia rientrano naturalmente nel reddito agrario, ma possono facoltativamente determinare il reddito in base alla differenza tra costi e ricavi.

A) Scelta della forma societaria

Le forme giuridiche maggiormente utilizzate sono:

- la *ditta individuale*, quando l'imprenditore è l'unico titolare dell'attività e risponde in proprio con tutto il patrimonio personale dei risultati di gestione (forma societaria adatta alle attività svolte a livello artigianale);
- l'*impresa familiare*, che consiste in un'impresa individuale in cui partecipano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, che prestano la propria attività in modo continuativo e senza che sia riscontrabile alcun tipo di rapporto dipendente;
- le *società di persone* (soc. semplice, s.n.c., s.a.s.), nella quale la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è illimitata. Tale forma giuridica risulta adatta per chi intende avviare un'attività di dimensioni limitate, con un numero di soci e di capitali ridotto;
- le *società di capitali* (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.), in cui la responsabilità è limitata al capitale sociale e resta la responsabilità personale civile penale del socio/amministratore per atti illeciti nella gestione.

B) Locali per attività turistiche

L'art. 3 della L. 96/2006 tratta la valorizzazione delle risorse naturali e culturali delle aree rurali, della diversificazione delle attività e del recupero del patrimonio edilizio nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e paesaggistico-ambientali.

Le attività agrituristiche possono essere svolte negli edifici, o parte di essi, già esistenti nel fondo.

Spetta alle Regioni disciplinare gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

L'eventuale utilizzo del patrimonio edilizio esistente, ai fini di tali attività, deve essere condotto nel rispetto delle specifiche caratteristiche del paesaggio e dell'ambiente.

C) Norme igienico-sanitarie

I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle Regioni. Si tiene, principalmente, conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, oltre che delle limitate dimensioni dell'attività esercitata.

La valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e di somministrazione di sostanze alimentari e del piano aziendale di controllo igienico sanitario è condotta dall'autorità

sanitaria. Quest'ultima deve tener conto, nel corso di tale analisi, della limitata quantità delle produzioni e dell'utilizzo di metodi tradizionali di lavorazione.

4. L'esercizio dell'attività di vendita

L'art. 4 del D.Lgs. 228/2001 (poi modificato dal D.L. 2/2006, conv. in L. 81/2006) contiene la disciplina dell'esercizio della vendita di prodotti agricoli. Tale disciplina facilita la loro alienazione, al fine di favorire il completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa, quale necessario e connaturale sbocco dell'attività imprenditoriale. È stata, infatti, riconosciuta la possibilità per gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di esercitare la *vendita diretta* dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende. I punti principali della disciplina, che ha sostituito quella risalente alla L. 9-2-63, n. 59 sono i seguenti:

- alla vendita diretta di prodotti agricoli non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 114/1998, vale a dire la normativa di riferimento per il settore commerciale (art. 4, comma 7, D.Lgs. 228/2001);
- i soggetti legittimati all'attività di vendita al dettaglio sono gli *imprenditori agricoli* (in luogo dei «produttori agricoli», genericamente menzionati dalla precedente L. 59/63) iscritti nel registro delle imprese;
- sono notevolmente ridotti i requisiti soggettivi richiesti per compiere detta attività. Infatti mentre in forza della precedente L. 59/1963, l'agricoltore era ammesso alla vendita al dettaglio dei soli prodotti ottenuti nel proprio fondo per coltura o allevamento, alla stregua delle nuove disposizioni, invece, l'imprenditore agricolo può vendere al *dettaglio anche prodotti non agricoli o comunque non provenienti dalla propria azienda*, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

È stato rinnovato, quindi, l'*iter* amministrativo per gli agricoltori che intendono commercializzare le proprie produzioni.

Gli imprenditori agricoli, se iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, possono **vendere direttamente al dettaglio**, in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in **misura prevalente** dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

La vendita diretta dei prodotti agricoli in **forma itinerante**, effettuata cioè con mezzi mobili o con banchi di vendita trasportabili non ancorati a terra, è possibile *previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione* e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Dal tenore letterale della norma, sembrerebbe non rendersi obbligatoria alcuna comunicazione da parte degli agricoltori intenzionati a vendere sul luogo di produzione.

È in ogni caso obbligatoria l'iscrizione al Registro delle Imprese e l'osservanza delle norme in materia di igiene e sanità.

Qualora s'intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante, ma su **aree pubbliche o in locali aperti al pubblico**, la comunicazione è indirizzata al Sindaco del Comune in cui avrà luogo la commercializzazione.

Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche, mediante l'utilizzo di un posteggio, la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo al Sindaco.

La stessa disciplina si applica anche nel caso di vendita di *prodotti derivati*, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. Di fatto, è stata superata la L. 59/1963 che limitava la vendita diretta ai prodotti di propria produzione, anche se non è stata espressamente prevista l'abolizione.

Non possono esercitare l'attività di vendita diretta le persone condannate con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Alla vendita diretta come sopra esposta, continua a non applicarsi la disciplina relativa al settore del commercio, sempreché l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende, conseguito nell'anno solare precedente, sia inferiore ad euro 160.000 (*per gli imprenditori individuali*) ovvero ad euro 4.000.000 (*per le società*). Tale rilievo sull'ammontare dei ricavi della vendita dei prodotti agricoli per riportare l'agricoltore-venditore nell'area del commercio consente di ribadire la natura imprenditoriale del produttore agricolo.

L'individuazione dell'origine del prodotto agricolo (tracciabilità) e l'etichettatura

Oggi, il mercato, è il luogo in cui il venditore mette in offerta i suoi prodotti già confezionati e l'acquirente si limita a preferire una merce invece di un'altra. Tale scelta consiste in un'operazione di preferenza, per cui essa è necessariamente preceduta dalla fase della «conoscenza» dei dati offerti, insieme ai beni, dai produttori. Il dialogo tra produttori e consumatori consiste in un flusso di informazioni dai primi ai secondi, tramite tecniche di presentazione e di spiegazione delle singole merci, ossia attraverso la pubblicità e l'etichetta.

L'etichetta è, appunto, il «luogo» in cui il produttore riporta le informazioni che ritiene opportune (es., il luogo di origine del prodotto), mentre il consumatore ricava tutto ciò che gli serve per sapere che cosa sia quel determinato prodotto che sta acquistando, quali sono le sue qualità e da quali pregi o manchevolezze sia caratterizzato.

Con l'approvazione della **L. 4/2011**, recante «*Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari*», per vendere in Italia prodotti agroalimentari «*made in Italy*», diventa obbligatorio indicare su tutti i cibi, nell'etichetta, **luogo di origine o di provenienza** (oltre alle altre informazioni già previste dalla normativa vigente), dando informazioni precise ai consumatori su cosa consumano ogni giorno.

L'articolo centrale della legge è l'attuale articolo 4, relativo all'**etichettatura** dei prodotti alimentari. Esso prevede, al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, che è obbligatorio riportare nell'etichettatura di tali prodotti l'indicazione del luogo di origine o di provenienza. Tale obbligo di indicazione è stato esteso anche a pasta, salumi, frutta e verdura trasformata, formaggi, derivati dei cereali, latte a lunga conservazione, quindi tutti prodotti che, da questo punto di vista, finora non erano etichettati. Ad oggi, infatti, l'indicazione di provenienza era presente solo su carne bovina, carne di pollo e derivati, frutta e verdura fresche, uova, latte fresco, olio extravergine di oliva.

Inoltre, in conformità alla normativa dell'Unione europea, è stato introdotto l'obbligo di indicare in etichetta l'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di *organismi geneticamente*

modificati (OGM) in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.

Per i *prodotti non trasformati*, il luogo d'origine riguarda il **paese di produzione**; per quelli *trasformati* dovranno essere indicati il luogo dove è avvenuta l'**ultima trasformazione sostanziale** e il luogo di **coltivazione o allevamento della materia prima** agricola prevalente utilizzata.

Entro sessanta giorni dall'approvazione della legge dovranno essere emanati decreti interministeriali da parte del Ministero dello Sviluppo economico e di quello delle Politiche Agricole, con cui verranno definite le modalità per l'indicazione obbligatoria, nonché le disposizioni relative alla *tracciabilità* dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale. Con gli stessi saranno definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.

È previsto, inoltre, all'articolo 5 della legge, che la **pubblicità** dei prodotti non potrà essere *ingannevole*: le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle stesse materie prime sono necessarie al fine di *non indurre in errore il consumatore medio* e l'omissione delle stesse costituisce **pratica commerciale ingannevole**. In questo modo si assicura la fine delle pratiche commerciali sleali nella presentazione degli alimenti per quanto riguarda la reale origine geografica degli ingredienti utilizzati.

All'articolo 2 della legge è stato introdotto anche il divieto di inserire il nome di formaggi Dop nell'etichetta delle miscele di formaggi. Il nome potrà comparire solo tra gli ingredienti e a patto che la presenza di formaggio Dop non sia inferiore al 20 per cento della miscela.

La legge contiene anche altri provvedimenti che vanno dalla promozione di contratti di filiera e di distretto a livello nazionale all'istituzione di un **Sistema di qualità nazionale di produzione integrata dei prodotti agroalimentari**. In pratica i produttori, aderendo al sistema, su base volontaria, potranno utilizzare l'apposito *logo* che certificherà la qualità superiore a patto che: applichino la disciplina di produzione integrata che prevede, tra l'altro, un basso uso di sostanze chimiche; si sottopongano ai relativi controlli di Organismi terzi accreditati.

Questionario

1. Cosa si intende per **coltivazione del fondo**? (par. 1)
2. Qual è la **differenza tra selvicoltura e arboricoltura**? (par. 1)
3. Cosa si intende per **fase necessaria del ciclo biologico**? (par. 1)
4. L'**imprenditore ittico** è imprenditore agricolo? (par. 1)
5. Cosa si intende per **attività connesse**? (par. 2)
6. Quali sono i **criteri** affinché un'attività possa considerarsi connessa? (par. 2)
7. In cosa consiste l'**attività agrituristica**? (par. 3)
8. Qual è la disciplina della **vendita diretta dei prodotti agricoli**? (par. 4)